



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 24/02/1992
rettificato e integrato con:

- deliberazione C.C. n. 51 del 10/06/1992 (adeguamento chiarimenti Co.re.co)
- deliberazione C.C. n. 103 del 30/09/1996 (modifica art. 49 c. 2)
- deliberazione C.C. n. 40 del 22/05/2002 (modifiche art. 34 e 38)

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

CAPO I

ATTIVITA' PREPARATORIE

- Art. 2 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva
- Art. 3 - Deliberazione a contrattare
- Art. 4 - Forme di contrattazione
- Art. 5 - Fattuizioni generali
- Art. 6 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali per l'esecuzione di opere pubbliche e per le forniture di beni e servizi
- Art. 7 - Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi
- Art. 8 - Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi
- Art. 9 - Clausole contrattuali predisposte
- Art. 10 - Clausole contrattuali onerose
- Art. 11 - Arbitrato
- Art. 12 - Responsabilità
- Art. 13 - Contenuto della responsabilità d'appalto
- Art. 14 - Obbligo del contratto

CAPO I I

STIPULAZIONE E GESTIONE

- Art. 15 - Forma dei contratti
- Art. 16 - Stipulazione del contratto
- Art. 17 - Spese contrattuali
- Art. 18 - Rogito
- Art. 19 - Gestione del contratto
- Art. 20 - Integrità del contratto

TITOLO II

PROCEDURE CONTRATTUALI

CAPO I

- Art. 21 - Ricerca del contraente
- Art. 22 - Esclusione della contrattazione
- Art. 23 - Pubblicità ed esito gare

CAPO I I

LICITAZIONE PRIVATA

- Art. 24 - Licitazione privata - Definizione e modalità attuative
- Art. 25 - Prescrizione sui termini selettivi
- Art. 26 - Compilazione e custodia della scheda segreta
- Art. 27 - Metodo della media del 50%
- Art. 28 - Offerte anomale

- Art. 29 - Nomina, composizione e competenza della Commissione Giudicatrice
- Art. 30 - Adempimenti e modalità operative della Commissione
- Art. 31 - L'aggiudicazione

CAPO I I I

APPALTO - CONCORSO

- Art. 32 - Elementi di valutazione preordinati
- Art. 33 - Lavori della commissione

CAPO I V

TRATTATIVA PRIVATA

- Art. 34 - Trattativa privata mediante gara informale
- Art. 35 - Procedimento
- Art. 36 - Modalità e procedure di gara

TITOLO I I I

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

CAPO I

- Art. 37 - Procedure in aggiudicazione
- Art. 38 - Trattativa privata diretta
- Art. 39 - Procedimento
- Art. 40 - Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili

- Art. 41 - Piani di acquisto
- Art. 42 - Verifica esecuzioni
- Art. 43 - Verifica e liquidazione delle fatture

TITOLO I V

COLLAUDI

CAPO I

- Art. 44 - Collaudo
- Art. 45 - Approvazione dell'atto di collaudo
- Art. 46 - Svincolo di cauzione

TITOLO V

- Art. 47 - Le convenzioni urbanistiche ed atti unilaterali d'obbligo

TITOLO V I

- Art. 48 - Contratti di prestazione d'opera

TITOLO V I I

LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA

CAPO I

- Art. 49 - Generalità
- Art. 50 - Modalità esecutive

- Art. 51 - Amministrazione diretta
- Art. 52 - Cottimo fiduciario
- Art. 53 - Modalità per l'affidamento
- Art. 54 - Competenze dei responsabili dei servizi
- Art. 55 - Modalità di pagamento

TITOLO V I I I

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 56 - Norme finali e transitorie. Rinvio
- Art. 57 - Pubblicità del Regolamento

T I T O L O I
N O R M E G E N E R A L I

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Comune relativamente agli appalti, alle compravendite, alle concessioni dei pubblici servizi, alle forniture, agli acquisti, ai trasporti, agli affitti ed agli altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell'Ente.

C A P O I

A T T I V I T A ' P R E P A R A T O R I E

Art. 2

Attività istruttoria, preparatoria e propositiva

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie del contratto, appartiene al responsabile del servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente dell'ipotizzato rapporto contrattuale sotto la vigilanza del Segretario Comunale.

2. Nel caso di prevalenza, si deve dare atto nella proposta dell'intervenuto concerto con il responsabile del servizio competente nella materia non prevalente.

3. La proposta di delibera a contrattare contiene i pareri e gli elementi rispettivamente indicati negli artt. 53 e 56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3

Deliberazione a contrattare

1. Sulla base della proposta di cui al precedente articolo, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale nel rispetto delle proprie competenze di cui alla Legge n. 142/1990 delibera la stipula del contratto.

2. E' competenza della Giunta assumere la deliberazione a contrattare prevista dall'art. 36 della Legge per gli appalti e le concessioni che siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscono mera esecuzione o che, comunque, rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.

3. La competenza ad assumere la delibera a contrattare relativa all'affidamento in concessione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività e servizi mediante concessione, spetta al Consiglio Comunale, salvo quanto trattasi di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione nei quali casi provvede la Giunta.

4. Compete alla Giunta la deliberazione di affidamento di incarichi professionali, di difesa legale, progettazione e collaudo e quant'altro attenga alla ordinaria amministrazione.

Art. 4

Forme di contrattazione

1. I contratti dai quali derivi un'entrata sono stipulati, di norma, a seguito di asta pubblica o pubblico incanto secondo le norme contenute nel titolo II Capo III, Sezione I del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni.

2. Gli acquisti, le forniture, i servizi, gli appalti ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa sono preceduti, di norma, da licitazione privata ovvero, quando ricorrano le condizioni particolari previste dalla legge statale, regionale e dalla legge comunitaria o quando trattasi di speciali lavori o forniture, da appalto-concorso o trattativa privata.

3. La cessione dei beni immobili comunali il cui valore di stima sia superiore ai 20 (venti) milioni di lire deve essere preceduta, di norma, da asta pubblica.

N B

Per quanto riguarda alienazioni patrimonio immobiliare vedere specifico regolamento approvato con delibera C.C. n. 144 del 19/12/2007

Art. 5

Pattuizioni generali

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito. E' escluso il pagamento degli interessi e provvigioni a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da loro anticipate per la esecuzione

del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva.

2. Il sub-appalto è consentito solo nell'ambito delle norme in vigore.

3. E' vietata la cessione del contratto.

Art. 6

Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali per l'esecuzione di opere pubbliche e per le forniture di beni e servizi.

1. I singoli appalti o le forniture oltrechè dalle norme del presente regolamento potranno essere regolati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per specifico intervento.

2. Così nel caso di appalti di lavori pubblici, si considereranno integrativi della presente regolamentazione:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei ll.pp. approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 20.3.1965, n. 2248, all. F ed il regolamento per la direzione, contabilità, e collaudo dei ll.pp. approvato con r.d. 25.5.1975, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, legislazione comunitaria, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che, l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;
- le leggi antimafia 13.9.1982, n.646; 23.12.1982, n. 936; 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. Nel caso invece di forniture di beni e servizi:

- disciplinari predisposti dall'amministrazione per il particolare affidamento;
- gli specifici regolamenti economici predisposti per disciplinare le forniture;
- le leggi ed i regolamenti anche dello Stato o di altri enti pubblici, così come gli indirizzi e le circolari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.

Art. 7

Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi

1. L'esecuzione delle opere in appalto nonché le forniture di beni e servizi sono disciplinate da apposito capitolato speciale che contiene almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto del contratto;
- b) descrizione delle opere con riferimento al progetto o alle forniture di beni e servizi con specificazione delle qualità, quantità o tipo di prestazione;
- c) ammontare dell'appalto e modalità di pagamento;
- d) documenti che fanno parte integrante del contratto;
- e) cauzione d'importo pari ad 1/20 del valore della prestazione indicato nel negozio;
- f) tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
- g) penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempimento contrattuale;
- h) forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;
- i) modalità per la definizione delle controversie;
- l) modalità di pagamento;
- m) modalità di misurazione dei lavori.

Art. 8

Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi

1. I contratti di affidamento della gestione di servizi pubblici devono contenere, oltre ai necessari elementi indicati nell'art. 7, anche clausole che disciplinino:

- a) l'esercizio da parte dell'ente della facoltà di riscatto;
- b) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso;
- c) i casi di decadenza del concessionario;
- d) l'obbligo del concessionario di provvedere, per l'intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
- e) l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Comune le tariffe del servizio pubblico, salvo si tratti di tariffe totalmente amministrate da norme statali;
- f) i modi di vigilanza del Comune sul funzionamento del servizio;
- g) l'entità ed il modo di corresponsione di quanto dovuto

dal o al concessionario;

h) le modalità di resa del servizio all'utenza, gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso;

i) l'obbligo di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano in via costante e senza eccezione alcuna, cortesia e considerazione dell'utente;

l) l'obbligo di corrispondere, nel rispetto delle norme regolamentari fissate dal Comune ed alle quali deve attenersi il concessionario, le norme contenute nel Capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241, per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso ai cittadini.

Art. 9

Clausole contrattuali predisposte

1. E' condizione essenziale, per tutti i sistemi di contrattazione ad eccezione della trattativa privata, perchè possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per concorrere alla conclusione del contratto le cui condizioni generali o speciali sono predisposte dall'ente in tutto o in parte, la contemporanea presentazione di una dichiarazione con la quale il titolare dell'offerta confermi di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall'ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni del contratto ivi contenute.

Art. 10

Clausole contrattuali onerose

1. Nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'ente, debbono essere specificatamente approvate per iscritto dal contraente le clausole indicate nel secondo comma dell'art. 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, di regolamento generale e locale e del capitolato generale di cui al precedente art. 6.

Art. 11

Arbitrato

1. Ogni qualvolta sia previsto il ricorso agli arbitri per la soluzione di alcune o di tutte le controversie nascenti dal contratto, deve essere precisato che gli arbitri sono

chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.

Art. 12

Responsabilità

1. Ferma restando la responsabilità professionale del progettista, la completezza formale degli elaborati tecnici richiesti dalla legge ed il contenuto dei capitolati speciali, anche alla luce delle norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 del 10 gennaio 1991, ricadono sotto la responsabilità del responsabile dei servizi tecnici e ambientali o di chi lo sostituisce.

2. A partire dall'acquisizione di efficacia della deliberazione a contrarre, l'iniziativa a provvedere, la responsabilità della regolarità e tempestività delle procedure d'appalto, compresa l'osservanza delle norme contenute nel Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991 attinenti al bando di gara, ricadono sul Segretario Generale o di chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. La responsabilità dell'esattezza della previsione dei carichi fiscali che concorrono a formare il costo progettuale dell'opera ricade sul responsabile del servizio finanziario o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 13

Contenuto della responsabilità d'appalto

1. Il responsabile della procedura d'appalto:

- cura che si provveda nei tempi più brevi ad attuare la procedura prescelta nella deliberazione a contrattare per l'affidamento dell'opera o fornitura;
- provvede direttamente a tutti gli adempimenti prescritti, ivi compresi la pubblicità preventiva quando e come dovuta, la proposta alla Giunta della lista delle imprese da invitare, la formazione del bando, la diramazione degli inviti.

Art. 14

Obbligo del contratto

1. Il verbale di aggiudicazione conseguente a gara formale non costituisce contratto.

C A P O I I

S T I P U L A Z I O N E E G E S T I O N E

Art. 15

Forma dei contratti

1. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da indicare nella deliberazione a contrattare in conformità all'art. 56 lett. b) della legge 8 giugno 1990 n. 142:

- a) forma pubblica amministrativa;
- b) scrittura privata;
- c) senza atto scritto per piccole spese di acquisto al minuto.

2. La stipula del contratto a mezzo scrittura privata è ammessa quando:

- il contratto consegua a trattativa privata secondo le previsioni contenute nell'art. 17 del R.d. 18 novembre 1923 n. 2440;
- si tratti di contratti di locazione attivi o passivi, di concessione di loculi cimiteriali o di altri beni demaniali;
- oggetto del contratto sia la prestazione d'opera anche intellettuale.

Art. 16

Stipulazione del contratto

1. Il responsabile del servizio che ha promosso la contrattazione, sentito il Segretario Comunale rogante, comunica al soggetto interessato, entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data in cui si sono acquisiti i necessari documenti, il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto.

2. L'impresa aggiudicataria, se non accede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, salvo fatti giustificabili, decade dall'aggiudicazione ed il responsabile del servizio provvede alla comunicazione, entro dieci giorni, al comitato centrale dell'albo dei costruttori come previsto dal 2° comma dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984 n. 687.

3. Il Sindaco stipula tutti i contratti subordinatamente agli adempimenti di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche.

4. Lo stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'ente manifestata attraverso atti formali.

Art. 17

Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, legali e fiscali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge o il capitolato non dispongano diversamente.

Art. 18

Rogito

1. Il Segretario Comunale roga nell'esclusivo interesse dell'ente gli atti e contratti di cui all'art. 87, 1° comma del R.D. 3 marzo 1934 n. 383. Qualora si reputi opportuno di avvalersi dell'opera di un notaio ciò deve essere espressamente previsto nella deliberazione a contrattare.

Art. 19

Gestione del contratto

1. Una volta stipulato il contratto, l'originale è depositato presso il servizio di segreteria. Questo ufficio provvede a trasmettere copia al servizio che l'ha proposto affinché ne curi la gestione nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura dello stesso per l'annotazione delle scadenze di pertinenza.

2. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità dello specifico ufficio o del servizio che ha proposto la relativa deliberazione a contrattare. Comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo per il responsabile del servizio di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso qualora se ne realizzino i presupposti.

3. Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (direttore dei lavori, collaudatore e similari) provvedendo a che non si verificchino, fra l'altro, ritardi eccedenti quelli che per gli artt. 35 e 36 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici generano interessi passivi a carico dell'ente, riferendo tempestivamente al Segretario Generale nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.

4. In ogni caso in cui si realizzino ritardi eccedenti quelli rientrati nel comma precedente, il predetto responsabile riferisce subito al Segretario Generale

motivando sull'origine del ritardo e sull'attività di vigilanza e di impulso espletata.

Art. 20

Integrità del contratto

1. Non è consentito che siano date disposizioni da amministratori, segretario, responsabile dei servizi, direttori dei lavori intese a modificare od integrare il contenuto del contratto scritto e, se date, gli effetti non sono imputabili all'ente. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 1989 n. 144.

2. In caso di urgente necessità di integrare e variare il contenuto di un contratto in corso, il responsabile dell'area tecnica autorizza, ed il direttore dei lavori dispone per iscritto, in attesa della stipula del contratto integrativo, ma soltanto in conformità a delibera della Giunta che abbia finanziato l'eventuale maggiore spesa.

T I T O L O I I

P R O C E D U R E C O N T R A T T U A L I

C A P O I

Art. 21

Ricerca del contraente

1. Le modalità perseguibili per la scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato con osservanza anche delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991 n. 55 per gli appalti dei lavori ivi indicati all'art. 10.

Art. 22

Esclusione dalla contrattazione

1. E' escluso dal partecipare alle aste, alle licitazioni,

agli appalti-concorso ed alle trattative private chi, nell'eseguire altra prestazione o servizio a favore dell'ente, si sia reso colpevole di negligenza o di inadempienza documentate agli atti dell'ente.

Art. 23

Pubblicità ed esito gare

1. Gli adempimenti connessi all'osservanza dell'obbligo di pubblicità dell'esito delle gare, ai sensi dell'art. 20 della legge 19 marzo 1990 n. 55, sono di competenza del Segretario Generale che vi provvede nei trenta giorni successivi all'approvazione della Giunta Comunale del verbale di gara.

C A P O I I

L I T A Z I O N E P R I V A T A

Art. 24

Licitazione privata - Definizione e modalità attuative

E' quel sistema di gara mediante il quale l'Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica si rivolge alle imprese preselezionate, ai sensi dell'art. 7 della legge 02.02.1973, n. 14, invitandole a presentare la loro offerta per l'acquisizione di un appalto, una fornitura o per l'affidamento di un servizio.

Si attua attraverso i seguenti metodi:

1. Metodo di cui all'art. 1 lett. a) della legge 2.2.1973, n. 14.

Il Presidente, accertata la regolarità delle offerte, procede alla apertura delle stesse, e verificate le condizioni offerte dai singoli concorrenti, forma una graduatoria ed aggiudica la gara all'impresa che ha presentato le condizioni più favorevoli per l'amministrazione, e quindi il maggior ribasso od il minore aumento percentuale sul prezzo base.

2. Metodo di cui all'art. 1 lett. b) della legge 2.2.1973, n. 14.

Il Presidente, depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere considerate valide, non possono oltrepassare.

Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed, aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti

di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.

L'aggiudicazione viene effettuata in favore del concorrente la cui offerta eguaglia la media o vi si avvicina di più per difetto o per eccesso.

In presenza di una sola offerta valida e contenuta nei limiti previsti dalla scheda, l'appalto viene aggiudicato a favore di questa.

3. Metodo di cui all'art. 1 lett. c) della legge 2.2.1973, n. 14.

Il Presidente, depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere valide, non debbono oltrepassare.

Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, escluse le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.

Il valore così ottenuto viene ulteriormente mediato con il limite di massimo ribasso e si trova un nuovo valore da tenere a base per l'aggiudicazione.

La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per solo difetto al valore di tale ultima media.

In presenza di unica offerta, comunque contenuta entro i limiti della scheda segreta, la gara viene aggiudicata a questa.

4. Metodo di cui all'art. 1 lett. d) della legge 2.2.1973, n. 14.

Il Presidente, aperta e data lettura di tutte le offerte ammesse, ne forma una graduatoria.

Prende poi in considerazione e media tra loro il 50% delle offerte arrotondate all'unità superiore se in numero dispari, che presentano i maggiori ribassi, ed aggiudica poi l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto, alla media come sopra ricavata.

Se sono state ammesse due offerte l'aggiudicazione viene effettuata in favore di quella più vantaggiosa; se una soltanto, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questa.

Nel caso la media dovesse risultare di segno positivo sia per la presentazione di tutte le offerte in aumento, sia per la prevalenza di queste su quelle in ribasso, la interpretazione da dare al termine offerta che si avvicina di più per difetto, è quella corrispondente al valore che si pone immediatamente al di sotto della media e quindi nel caso specifico, più conveniente per l'amministrazione rispetto al valore mediato.

5. Metodo di cui all'art. 1 lett. e) della legge 2.2.1973, n. 14.

In questo sistema i concorrenti, anziché presentare una propria offerta sulla base di un prezzario predisposto dalla

pubblica amministrazione, presentano essi stessi i prezzi unitari ai quali sono disposti ad eseguire quel particolare appalto.

Questi sono pertanto tenuti a restituire l'apposito modulo debitamente autenticato, rimesso alle imprese medesime unitamente alla lettera di invito, nel quale sono riportate, per ogni categoria di lavoro tanto l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, quanto l'unità di misura ed il quantitativo previsto per ciascuna voce. Tale modulo, dovrà essere completato ponendo accanto alle indicazioni sopra riportate, in terza colonna, i prezzi unitari che si è disposti ad offrire, e nella quarta colonna il prodotto dei quantitativi per i prezzi.

In calce al modulo stesso dovrà essere riportato il risultato complessivo dell'offerta.

Il Presidente, aprirà quindi i pieghi contenenti le offerte; contrassegnerà le offerte medesime in ciascun foglio; leggerà ad alta voce il risultato complessivo offerto da ciascun concorrente e formerà una graduatoria delle offerte.

Procederà poi alla verifica dei conteggi del concorrente che ha presentato la migliore offerta e farà luogo, ove dovesse riscontrare errori di calcolo, alla correzione dei prodotti parziali e dell'importo totale.

Effettuato il riscontro di tutte le offerte e le eventuali rettifiche delle stesse, aggiudicherà la gara alla offerta che, dopo tali eventuali correzioni risulterà complessivamente la migliore sotto l'aspetto economico od a quella più favorevole rispetto al prezzo massimo, che l'Amministrazione ha determinato, indicandolo nelle lettere d'invito.

Le sedute di gara, ove la laboriosità dei conteggi lo richieda, possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora od al giorno successivo.

Per quanto non previsto nella presente proposizione operativa, si applicano, anche in ordine alla eventuale anomalia dei prezzi, le prescrizioni di cui all'art. 5 della legge 2.2.1973, n. 14.

6. Metodo di cui all'offerta economicamente più vantaggiosa.

E' quel sistema di gara, applicabile esclusivamente nel caso di lavori di importo superiore a 3 milioni di E.C.U., mediante il quale, l'offerta aggiudicataria, viene considerata quella che risulterà la migliore tenendo presenti una pluralità di elementi variabili a seconda dell'appalto ed attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.

In presenza di questa gara, tanto nel capitolato d'oneri quanto nel bando di gara, debbono essere richiamati gli elementi di valutazione che saranno applicati, separatamente o congiuntamente, posti in ordine decrescente rispetto alla importanza loro attribuita.

Tali elementi di valutazione potranno essere formulati in

termini di coefficienti numerici ed in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati.

La valutazione delle offerte per la proposta di definitiva aggiudicazione è riservata ad apposita commissione incaricata di esaminare e quantificare il beneficio che si trae dai vari elementi di valutazione e di proporre la definitiva aggiudicazione.

Art. 25

Prescrizione sui termini selettivi

1. Le espressioni "per difetto" e "per eccesso" contenute negli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 febbraio 1973 n. 14 sono da riferirsi alla percentuale di ribasso o di aumento indicata nell'offerta e non al prezzo derivante dalla applicazione della percentuale al valore di base dell'asta.

Art. 26

Compilazione e custodia della scheda segreta

1. Quando nella delibera a contrattare si sia prescelto di procedere alla licitazione privata in uno dei modi indicati negli artt. 2 e 3 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare sono fissati con apposito verbale da una commissione costituita dal Sindaco o Assessore delegato, dal Vice - Sindaco, dal responsabile dell'area tecnica.

2. La redazione del verbale e il suo inserimento in busta sigillata deve avvenire nelle ventiquattro ore antecedenti a quella fissata per la tenuta dell'esperimento. Depositario della busta è il segretario dell'Ente o funzionario da lui designato.

3. La busta sigillata è consegnata dal depositario al presidente della commissione di gara all'ora fissata per l'apertura dell'esperimento.

Art. 27

Metodo della media del 50%

1. Allorchè la deliberazione a contrattare abbia prescelto di procedere alla licitazione privata con il metodo di cui all'art. 4 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, l'applicazione delle norme contenute nel 3° comma del richiamato art. 4 avviene nel rispetto delle indicazioni contenute nei commi

seguenti.

2. Qualora siano mediate offerte tutte di segno negativo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio ricavato ai sensi del 2° comma dello stesso art. 4.

3. Qualora siano mediate offerte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio.

4. Qualora siano mediate offerte di segno negativo e offerte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore di chi ha offerto:

- nel caso di media di segno negativo, la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio;
- nel caso di media di segno positivo, la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio;
- nel caso di media di segno negativo posta tra un'offerta di aumento e una offerta di ribasso superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media;
- nel caso di media di segno positivo posta tra un'offerta di ribasso e un'offerta di aumento superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media;
- nel caso di media pari a zero, la percentuale di segno negativo più vicina alla media.

5. Qualora siano state emesse soltanto due offerte, l'aggiudicazione è fatta a favore del concorrente che ha proposto l'offerta più vantaggiosa; se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente l'aggiudicazione è fatta a suo favore.

6. In presenza di due o più offerte di identico valore, l'aggiudicazione è effettuata mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Art. 28

Offerta anomala

1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare per gli appalti pubblici, la Giunta su proposta del Presidente della commissione di gara, valuta l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 o dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, a seconda dell'importo dell'opera.

2. In relazione alla facoltà concessa dall'art. 2 bis della legge 26 aprile 1989 n. 155, le procedure richiamate dal comma precedente non saranno applicate sino al permanere di siffatta facoltà, provvedendosi all'individuazione dell'offerta anomala ai sensi dello stesso articolo 2 bis.

Art. 29

Nomina, composizione e competenza della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice in una licitazione privata ex art. 24 lett. b) Legge 08.08.1977, n. 584 ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all'Amministrazione, per l'aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici.

2. Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe quindi essere disatteso dall'Ente con provvedimento motivato.

3. Deve essere nominata con apposito atto della Giunta Comunale e la sua composizione, variabile numericamente e qualitativamente o professionalmente a seconda dell'importanza e della natura dell'appalto, deve privilegiare la presenza della funzione tecnica rispetto a quella politica.

4. Il supporto amministrativo sarà assicurato dalla presenza di un dipendente funzionario o istruttore-direttivo che avrà il compito di convocarla, su determinazione del Presidente, e di curare la verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari.

6. Nell'espletamento del complesso e delicato compito attribuitole si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica e senza che possano quindi partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.

7. La Commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

8. E' consentita una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali e come tali preordinate allo ulteriore espletamento dei lavori, che possono essere affidate ad uno od alcuni membri costituenti una sottocommissione.

Art. 30

Adempimenti e modalità operative della Commissione

1. Nella sua composizione collegiale e nella sua qualificazione tecnica la Commissione giudicatrice di cui all'articolo precedente è da considerare l'unica interprete delle esigenze dell'amministrazione quali risultano dal bando di gara e dal progetto o dalle indicazioni di massima prescritte per la partecipazione.

2. La sua attività deve essere quindi improntata a contemperare la esigenza di un confronto degli elaborati presentati dai vari concorrenti con il giusto potere

discrezionale attribuitole.

3. La sua operatività dovrà pertanto seguire, le seguenti linee essenziali, cronologicamente così individuate.

- Presa d'atto delle offerte valide trasmesse dall'ente appaltante e della integrità e completezza delle stesse attraverso una verifica con il verbale di ammissione alla gara;

- Determinazione o fissazione dei criteri di valutazione delle offerte con opportuna individuazione preventiva, seppure di massima, del maggiore o minore peso che si intende attribuire alle ipotetiche diverse soluzioni che potrebbero essere proposte;

- Esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle varie offerte nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta migliore tenuti presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici ed economici.

4. In tale veste la Commissione, nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti, potrà esercitare le seguenti facoltà:

A) richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati; tenere presenti soluzioni alternative che, seppure indicate dalla Amministrazione, rappresentano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;

B) richiedere, prima della decisione circa l'aggiudicazione, modifiche agli elaborati tecnici purchè operate nei confronti di tutti i concorrenti;

C) proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;

D) non proporre l'aggiudicazione in presenza di unica offerta, venendo a mancare, nel particolare sistema di aggiudicazione dell'appalto quel termine di paragone tra le offerte che costituisce elemento importante per la valutazione delle stesse;

- Adozione del provvedimento finale mediante proposta di aggiudicazione dell'appalto all'offerta ritenuta migliore. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, così come, l'eventuale provvedimento di esecuzione debbono essere motivati;

- Trasmissione degli atti all'Amministrazione appaltante per l'adozione delle definitive determinazioni.

- Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente individuato dal Segretario dell'Ente.

5. Il verbale di gara è firmato dal Segretario e dai componenti la commissione.

Art. 31

L'aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, di cui all'art. 29 precedente,

costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare la sua consacrazione nella definitiva determinazione degli organi collegiali competenti dell'amministrazione appaltante.

2. La deliberazione con cui si fa propria la proposta espressa dalla Commissione giudicatrice non necessita di particolari motivazioni essendo sufficiente il richiamo alle considerazioni espresse dalla Commissione stessa.

3. Occorre invece una puntuale motivazione ove si adotti un provvedimento di non aggiudicazione o si disattendano le proposte prospettate dalla Commissione, preferendo soluzioni diverse.

4. In sede di definitiva aggiudicazione l'Amministrazione appaltante può condizionare la stessa a variazioni tanto progettuali che economiche.

5. E' comunque riservata all'impresa aggiudicataria la facoltà di accettarle o di rinunciare all'appalto.

C A P O I I I

A P P A L T O - C O N C O R S O

Art. 32

Elementi di valutazione preordinati

1. Quando nella deliberazione a contrattare si adotta il metodo dell'appalto concorso, devono essere indicati, nel capitolato speciale e nel bando di gara:

- tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente d'importanza attribuita;

- la composizione per qualifiche della commissione d'esame costituita in maggioranza da qualificati tecnici interni ed esterni. Partecipano alla commissione il Sindaco o Assessore da lui delegato che presiede, il Segretario, il responsabile apicale dell'area tecnica e quello del settore che ha competenza sul servizio ed attività a cui è strumentale la progettata opera pubblica, con facoltà per ognuno di delegare, prima dell'insediamento della commissione medesima, dipendenti della stessa area operativa.

2. Un dipendente comunale designato dal Segretario assiste ai lavori della commissione per la redazione del verbale che è firmato da lui e da tutti i componenti della commissione.

Art. 33

Lavori della commissione

1. La commissione, composta come indicato nell'art. 29, procede all'esame delle offerte presentate nell'appalto - concorso. Opera quale collegio perfetto soltanto quando esamina l'ammissibilità delle offerte ed assume determinazioni.

2. La valutazione delle offerte e quella comparativa fra di esse discende prevalentemente dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri fissati prima dell'apertura degli elaborati, dei risultati della valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nel capitolato speciale e nel bando.

3. Costituiscono allegati essenziali dei verbali della commissione:

- la traduzione numerica dei requisiti presentati dai singoli elaborati;
- l'indice complessivo risultante per ciascuno di essi dalla somma dei coefficienti numerici;
- la tavola comparativa degli indici complessivi.

C A P O I V

T R A T T A T I V A P R I V A T A

Art. 34

Trattativa privata mediante gara informale
(così sostituito con delibera C.C. n. 40 del 22/5/2002)

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale tra almeno cinque ditte.

2. La trattativa privata può esperirsi quando ricorrano le condizioni eccezionali previste dalla legge e dalla normativa comunitaria ed inoltre per i lavori il cui ammontare non ecceda l'importo di euro 77.468,53 per le opere pubbliche ed euro 200.000 per le forniture di beni e servizi.

Art. 35

Procedimento

1. Se il valore del contratto supera quello indicato nell'articolo precedente, il ricorso alla trattativa privata è consentito quando:

- a) la licitazione o l'incanto è andato deserto o si abbiano fondati elementi di previsione che andrebbe deserto;

a) si tratti di acquisto di beni, prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori che una sola impresa è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì, quando la natura dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara;

c) l'acquisto, la permuta, la locazione attiva e passiva di immobili, nonché la vendita di immobili sia con le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e degli altri enti pubblici in genere.

d) l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili non permette di esperire la pubblica gara;

e) si debba procedere a lavori complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell'appalto, a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico della prestazione principale ovvero, benché separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori e il loro valore non superi il 30% dell'importo del contratto originario e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali;

f) vi sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture e lavori per completare o ampliare quelle realizzate, quando il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, sempreché il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente;

g) ricorrano le condizioni previste dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, dall'art. 9 del D. Lgs. n. 406/1991 e dall'art. 8 del D. Lgs. n. 48/1992 e sia espressamente previsto nel bando di gara;

2. Il motivo del ricorso alla trattativa privata, deve essere espresso e risultare nella deliberazione a contrattare di cui al precedente art. 3.

Art. 36

Modalità e procedure di gara

1. La realizzazione di opere pubbliche e la fornitura di beni e servizi con il metodo di cui al precedente articolo 34 è effettuata previa gara ufficiosa da parte del responsabile dell'area interessata in una delle seguenti forme prescelte caso per caso, a seconda delle esigenze del momento:

- in forma verbale, nei casi di estrema urgenza o comunque quando la particolare natura dell'appalto renda consigliabile il ricorso a tale forma;

- in forma scritta, mediante la presentazione di

un'offerta nel rispetto delle procedure dettate dall'Ente appaltante;

2. Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto verbale in cui si indicano i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da essi presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta dell'aggiudicatario, il tutto a dimostrazione della trasparenza del procedimento seguito. Il suddetto verbale, sottoscritto dal dipendente responsabile che ha curato l'espletamento della gara informale, viene rimesso alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza.

TITOLO III

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

CAPO I

Art. 37

Procedure di aggiudicazione

1. Alle forniture di beni e servizi si provvede con le modalità previste al titolo II del presente regolamento.

2. E' consentita la trattativa privata diretta con il fornitore soltanto nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 38.

3. Quando il valore di stima della fornitura di beni, compresi i necessari lavori di installazione, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le norme contenute nella Legge 30 marzo 1981, n. 113 e nel decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48.

Art. 38

Trattativa privata diretta

(così modificato con delibera C.C. n. 40 del 22/5/2002)

1. All'acquisto di beni e servizi, si provvede con il metodo della trattativa privata diretta con il fornitore solo quando:

- a) si tratti di spese minute di insorgenza immediata;
- b) siano necessari all'attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 38, 2° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) si rendano necessari per far fronte alle prime necessità derivanti da pubbliche calamità.

- d) si tratti di forniture che comportino un importo di spesa non superiore a 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.;
- e) si tratti di nota specialità di bene o di servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.

Art. 39

Procedimento

1. All'aggiudicazione delle forniture di beni e servizi, si perviene nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 36.

Art. 40

Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili

1. Di norma almeno due volte all'anno, all'inizio di ogni semestre i responsabili dei servizi interessati trasmettono al servizio finanziario le previsioni dei fabbisogni per il periodo considerato per:

- a) cancelleria, carta, stampati e ogni altro materiale occorrente al normale funzionamento del proprio servizio;
- b) necessità di dotazione e rinnovo dei mobili, di macchine per ufficio ed attrezzature.

2. Ogni fornitura richiesta deve indicare le quantità e tutti gli elementi necessari per individuarne le caratteristiche ed il costo.

Art. 41

Piani di acquisto

1. Ai fabbisogni continui o ricorrenti, si provvede, di norma, con piani di acquisto.

2. A tal fine, il servizio finanziario predispone il riepilogo generale delle previsioni di fabbisogno pervenute dai singoli servizi. Lo stesso servizio determina i beni ed i servizi che si ritiene di acquisire anche alla luce delle presumibili giacenze di magazzino.

3. Il riepilogo generale dei fabbisogni è sottoposto alla Giunta Comunale, per le determinazioni di competenza.

4. Il responsabile dei servizi finanziari è responsabile delle procedure di fornitura conformi a quanto stabilito nel Titolo II del presente regolamento.

5. I materiali acquistati sono dati in carico ai responsabili degli uffici interessati.

Art. 42

Verifica esecuzioni

1. La regolarità dell'esecuzione della fornitura è controllata dal responsabile del servizio finanziario al momento della consegna, salvo che per le particolari caratteristiche della merce non sia richiesta anche la presenza del responsabile del servizio cui la stessa è destinata in uso.

2. La regolarità dell'esecuzione è attestata dai dipendenti di cui al precedente comma, con annotazioni in calce all'ordinativo o alla nota di consegna.

3. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore dal responsabile del servizio finanziario, anche su segnalazione del servizio fruitore, non appena rilevati. La gestione della relativa controversia appartiene al responsabile del servizio suddetto a cui competerà riferire alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza.

Art. 43.

Verifica e liquidazione delle fatture

1. Le ditte fornitrici trasmettono le fatture al servizio finanziario allegando copia dell'ordinativo. Per ogni fattura ricevuta, si provvede ai seguenti adempimenti:

- a) controllo della sua corrispondenza alle forniture e prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
- b) accertamento dell'applicazione dei prezzi convenuti;
- c) verifica della regolarità dei conteggi e la corretta osservanza delle disposizioni tributarie in materia;
- d) applicazioni di eventuali riduzioni o penalità in caso di ritardi o violazioni di altri impegni contrattuali assunti;
- e) regolazione con i fornitori di ogni eventuale contestazione;
- f) certificazione, mediante annotazione apposta sulla fattura e firmata dal responsabile del servizio interessato, dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti sopra previsti e determinazione dell'importo dovuto dall'ente.

TITOLO IV

COLLAUDI

CAPO I

Art. 44

Collaudo

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto.

2. Il tecnico collaudatore è nominato dalla Giunta Comunale e può essere scelto, oltre che tra i tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali, anche tra i funzionari dipendenti di altri enti territoriali.

3. Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con apposito atto.

4. Per lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per lavori di importo tra 150 e 500 milioni di lire, il certificato di collaudo può essere sostituito con quello di regolare esecuzione. Il certificato è, in ogni caso, emesso entro e non oltre il termine fissato dal capitolato speciale.

5. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità alla ordinazione, rilasciato dal responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura.

6. E' consentito il collaudo parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolato. I relativi pagamenti in conto sono effettuati nella misura stabilita dall'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 settembre 1976 n. 904.

Art. 45

Approvazione dell'atto di collaudo

1. Il collaudo è l'atto di conformità.

2. E' sottoposto alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art. 46

Evincolo di cauzione

1. Ai sensi dell'art. 180 del regolamento 12 febbraio 1911 n. 297, mantenuto in vigore dall'art. 64 lettera a) della legge 8 giugno 1990 n. 142, la competenza ad autorizzare lo evincolo della cauzione è della Giunta.

T I T O L O V

Art. 47

Le convenzioni urbanistiche ed atti unilaterali d'obbligo

1. Le convenzioni urbanistiche previste dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni disciplinano gli aspetti indicati nel 5° comma dell'art. 28 secondo uno schema approvato dall'organo comunale competente insieme al progetto di lottizzazione d'iniziativa privata.

2. Gli atti unilaterali d'obbligo devono contenere tutti gli elementi ed obblighi previsti dalle leggi o regolamenti vigenti nel caso "in-ispecie".

3. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo sono rogate da notaio e stipulate dal Sindaco. Esse vengono assunte in gestione dall'ufficio urbanistica il cui responsabile cura le attività di vigilanza sulla loro esecuzione.

T I T O L O V I

Art. 48

Contratti di prestazione d'opera

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al Capo I, Titolo III del libro V del codice civile devono contenere:

a) individuazione precisa dell'oggetto della prestazione, costituita dal risultato dell'attività organizzata dal prestatore d'opera;

b) definizione del termine entro il quale il prestatore deve compiere l'opera concordata;

c) previsione di sanzioni e penali nell'ipotesi di ritardo;

d) previsione di un corrispettivo complessivo ed eventuali liquidazioni di acconti riferite esclusivamente a determinate fasi dell'opera;

e) eventuale individuazione della misura della riduzione dell'onorario, nel caso di convenzione relativa a prestazioni professionali di ingegneri e/o architetti, ai sensi dell'art. 6 della legge 1 luglio 1977, n. 404;

f) impegno della spesa totale a carico di un apposito capitolo del bilancio di competenza;

g) sussistenza di lavoro prevalentemente proprio e di una certa attività organizzativa del prestatore d'opera;

h) sussistenza in capo al prestatore d'opera di una sfera di autonomia di azione e di organizzazione nell'ambito dell'incarico affidato con esclusione esplicita di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica;

i) definizione precisa degli obblighi del committente e del prestatore d'opera;

l) definizione delle modalità di recesso del committente dal contratto con riferimento anche al rimborso delle spese eventualmente sostenute ed alla corresponsione del compenso per l'opera svolta nei confronti del prestatore d'opera;

m) definizione delle modalità per le controversie, con preferenze per l'arbitrato;

n) definizione del regime fiscale e contributivo.

2. La stipula dei contratti di prestazioni d'opera è di competenza del Sindaco.

TITOLDO VII

LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA

CAPO I

Art. 49

Generalità

1. I lavori e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del R.D. 23 maggio 1924 n. 2440 per la loro natura possono farsi in economia sono i seguenti:

a) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione di immobili di proprietà dell'amministrazione, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze;

b) lavori relativi ad opere pubbliche qualora sia espressamente previsto nel quadro economico del progetto esecutivo;

c) lavori ordinari di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazioni di immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto le spese sono a carico del locatario;

d) locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per l'attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali demaniali sufficienti o idonei;

e) spese relative all'organizzazione e alla partecipazione a convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali;

f) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

g) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura;

h) stampa di materiale vario, per ragioni di urgenza;

i) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

- l) spese di rappresentanza e casuali;
- m) acquisto di mobilio d'ufficio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati;
- n) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura, di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;
- o) materiale di consumo per il funzionamento delle macchine di cui al precedente punto n) e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature, comprese quelle elettroniche installate presso i vari uffici e spese per la loro manutenzione;
- p) riparazione anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori ma soltanto in via d'urgenza; il pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione e di altre eventuali; il pagamento di premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici;
- q) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- r) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti di riproduzione, elettronici, meccanografici, televisivi e di amplificazione e diffusione sonora;
- s) spese per corsi di informazione, aggiornamento del personale, nonché per i concorsi indetti dall'amministrazione.

2. Il limite di spesa per ogni lavoro o provvista di servizi di cui al presente articolo, è stabilito nella misura massima di lire 50 (cinquanta milioni, I.V.A. esclusa, ad eccezione che per i lavori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1' per i quali la misura massima è stabilita in 200.000 ECU, IVA esclusa. (*)

3. e' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio considerato unitario, in più forniture, lavori o servizi.

(*) così modificato con delibera C.C. n. 103 del 30/09/1996

Art. 50

Modalità esecutive

- 1. I servizi ed i lavori possono essere eseguiti mediante:
 - a) amministrazione diretta;
 - b) cottimo fiduciario;
 - c) sistema misto: parte in amministrazione diretta e parte in cottimo fiduciario.

Art. 51

Amministrazione diretta

1. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi con materiali, utensili, mezzi di proprietà o opportunamente noleggiati e con personale dell'amministrazione.

2. I lavori ed i servizi di cui sopra sono direttamente

gestiti dal responsabile dell'area tecnica sotto la sua vigilanza.

Art. 52

Cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti mediante il sistema del cottimo fiduciario i lavori ed i servizi per i quali occorre ovvero sia opportuno l'affidamento a persone o imprese di notoria capacità ed idoneità.

Art. 53

Modalità per l'affidamento

1. Per l'esecuzione dei lavori e dei servizi di cui al precedente art. 49 (lettera c, d, m, n, o), devono essere richiesti preventivi a n. 3 (tre) ditte contenenti le condizioni di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, penalità per inadempimenti e/o ritardi.

2. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola ditta nel caso di particolare peculiarità dei lavori e servizi nonché in quello di particolare urgenza.

3. I preventivi possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.

4. L'ordinazione dei lavori e dei servizi è effettuata con atto scritto del responsabile del servizio specifico che ha promosso il conferimento a cottimo, con la piena osservanza delle norme antimafia.

5. Quando l'assuntore sia inadempiente alle obbligazioni assunte ed alle disposizioni di legge, per l'esecuzione in danno è prevista la rescissione del contratto con semplice denuncia.

Art. 54

Competenze dei responsabili dei servizi

1. L'esecuzione dei lavori e dei servizi è controllata dal servizio competente sotto la propria responsabilità.

Art. 55

Modalità di pagamento

1. Le fatture e le note dei lavori e dei servizi non possono in ogni caso essere pagate se non sono munite del aporre del responsabile del servizio che dà atto della regolare esecuzione dei lavori o servizi richiesti e dell'ammontare definitivo della spesa liquidabile.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56

Norme finali e transitorie - Rinvio

1. Per quanto non contemplato ed espressamente previsto dal presente regolamento per la disciplina dei contratti saranno osservate e fatte salve e si applicheranno:

- a) le disposizioni della legislazione vigente;
- b) le leggi regionali;
- c) le norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

2. Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del codice civile, ove applicabili.

3. Nel caso dell'appalto di lavori pubblici sono applicabili in particolare la legge 20.3.1865, n. 2248 all. F; il regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approto con R.D. 25.5.1895, n. 350; il Capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero dei LL.PP. approvato con D.F.R. 16.7.1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre leggi statali, regionali, regolamenti ed istruzioni ministeriali che l'impresa, con la firma del contratto, o con la partecipazione alla gara, si è impegnata ad osservare.

Art. 57

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico che potrà prenderne visione durante l'orario d'ufficio.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i responsabili dei servizi e tutti gli istruttori direttivi.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i responsabili dei servizi e tutti gli istruttori direttivi.